

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5916 del 18/11/2022
Oggetto	Reg. (CE) 1013/2006, Art. 9 c.2. - Notifica generale SM1002. Notificatore TITANO ECOLOGIA Srl, RSM. Autorizzazione al trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 08.01.12 destinati a smaltimento (D9) presso l'impianto Rovereta Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6215 del 18/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii., Art. 9 c.2. - Notifica generale SM1002. Notificatore TITANO ECOLOGIA Srl, Repubblica di San Marino. Autorizzazione al trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti non pericolosi EER 08.01.12 destinati a smaltimento (D9) presso l'impianto di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito da Rovereta Srl.

Notifica	SM1002
Notificatore	TITANO ECOLOGIA Srl, Strada degli Ascrittizi n.7 - Falciano (RSM)
Produttore	ECOLOGIA SAMMARINESE Srl, Strada degli Ascrittizi n.7 - Falciano (RSM)
Destinatario/Impianto	ROVERETA Srl - Coriano (RN), Via Rovereta n.32
Operazione di trattamento	D9 - Trattamento fisico-chimico
Numero di viaggi previsto	7
Allegati al presente atto	Documento di Notifica; Documento di Movimento; SM1002 Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1); SM1002 Itinerari (Allegato 2).

Approvazione della Notifica SM1002

I. Decisione

1. **La Notifica SM1002** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice EER	08.01.12 - Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11
Codice Basilea	B4010
Codice Y	Y12
Quantità totale	63 tonnellate
Tipo di imballaggio	Fusto; sacco; altro (ibc)
Stato fisico	Polverulento; fangoso

destinati all'impianto finale ubicato in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito da ROVERETA Srl - sede legale Coriano (RN), Via Rovereta n.32, **è approvata ai sensi dell'Art.9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii..**

2. La presente Decisione è **valida fino al 20.11.2023 (Ultima partenza)**;
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione dell'Autorità competente di Spedizione (UPAV Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio - Sezione Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente - Via Tre Settembre n.99, San Marino - RSM) interessata nella procedura di notifica in oggetto;

5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 6 del Regolamento (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'Art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. n.370/1998, almeno pari a:
 $T = 300 \times 63 \text{ tonn.} \times 4,8 \text{ km}$ (itinerario più lungo)
 $S = 2.000.000 \times 63 \text{ tonn.}$
 $G = (T + S)/1936,27 = € 65.120,42.$
 Ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/06, dal calcolo della garanzia finanziaria per l'importo previsto (pari a € 65.566,85) non risulta necessaria una garanzia supplementare;
8. l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1002, ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potrà essere utilizzato esclusivamente il vettore ECOLOGIA SAMMARINESE Srl, Strada degli Ascrittizi n.7 - Falciano (RSM), di cui all'Allegato 1 al presente atto;
2. si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM1002 e dei relativi documenti di movimento;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
6. preso atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1002, l'itinerario principale è costituito dal percorso su strada di lunghezza pari a km 0,8 e che è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a km 4,8 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii.; gli itinerari allegati alla notifica riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo paragrafo III. Avvertimenti;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
2. ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii., se per circostanze impreviste non può

- essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
 4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii.;
 5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii.;
 6. ai sensi dell'Art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii., l'impianto di destinazione gestito da ROVERETA Srl in comune di Coriano (RN) - Via Rovereta n.32, deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal loro ricevimento;
 7. quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione che effettua l'operazione, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero dei rifiuti;
 8. come indicato nel Contratto ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e ss.mm.ii., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale;
 9. come indicato nel Contratto ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e ss.mm.ii., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art.24, c.3;
 10. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), non oggetto della presente autorizzazione;
 11. prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate delle autorizzazioni o permessi o licenze;
 12. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
 13. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii.;
 14. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero di cui alla Notifica SM1002 e i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di

conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;

15. la presente è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e ss.mm.ii., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi, allegandoli ai documenti di notifica e di movimento, con note Rep.n. TTR 2022/0761 U e Rep.n. TTR 2022/0796 U, trasmesse dall'ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio - Sezione Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente - Via Tre Settembre n.99, Dogana – Repubblica di San Marino (documentazione acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2022/177125 del 27.10.2022, n.PG/2022/182764 del 07.11.2022 e n.PG/2022/184303 del 09.11.2022).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 11 del Reg.(CE) n.1013/2006 e ss.mm.ii., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione è ubicato in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito da ROVERETA Srl, ed in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DET-AMB-2022-5598 del 02.11.2022, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto tramite operazione D9.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex D.P.C.M. 18 aprile 2013, mediante verifica dell'iscrizione della Ditta ROVERETA Srl (c.f. 03744960406) alla cosiddetta "white list" nell'elenco Sezione X (Servizi ambientali) del sito della Prefettura di Rimini (scadenza al 16.02.2023).

È fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import) attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento effettuato dal notificatore per un importo pari a € 309,87 in data 15.11.2022.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/90.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/90.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente a norma di legge)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.